



2° SETTORE
Gestione del Territorio

Prot. n. 7057/2023
Baricella lì, 06 giugno 2023

Spett.le

**ARP E Agenzia Regionale per la Prevenzione
l'Ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitane**
PEC dirgen@cert.arpa.emr.it
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia Romagna
PEC capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it
PEC segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: opposizione del Sindaco del Comune di Baricella (BO) ai sensi dell'articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990, avverso l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla richiesta di ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi ubicata in via Bocche n. 20 nel Comune di Baricella (BO) da parte di Herambiente s.p.a. - **Richiesta chiarimenti.**

Con nota, di cui al prot. n. 14015 pervenuta in data 11/05/2023, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che, sulla base del parere n. 2534/2019 espresso dal Consiglio di Stato, il Comune di Baricella non risulterebbe legittimato a proporre opposizione in sede di Consiglio dei Ministri, richiedendo supporto motivazionale della legittimazione dell'ente per il proseguimento del procedimento.

A fronte delle motivazioni proposte con nota prot. n. 6615 del 25.05.2023, inviata per conoscenza anche a Codeste spettabili Amministrazioni, da parte del Comune di Baricella la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 15884 del 31.05.2023 ha confermato l'insussistenza dei presupposti della opposizione in oggetto in quanto il procedimento di base si configura non come rilascio di nuova autorizzazione ma come proroga di validità di una procedura di VIA conclusasi con la delibera della Giunta Provinciale n. 242/2013.

Premesso che quanto rilevato dal Direttore dell' Ufficio della Presidenza del Consiglio appare erroneo, in quanto l' opposizione si riferisce non al provvedimento di proroga del provvedimento di VIA, provvedimento che l' Amministrazione ha già ritualmente impugnato con ricorso al TAR E/R sede di Bologna, RG 852/2018, tuttora in attesa di decisione, quanto agli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 12/09/2019 relativa all' AIA, conferenza, chiusasi positivamente *“sulla base delle posizioni prevalenti”*, la scrivente Amministrazione ha la necessità di comprendere se - in ragione di quanto stabilito nella determina regionale di concessione della proroga, ove si precisa che *“per le autorizzazioni, concessioni, certificazioni che risultano nel frattempo decadute la proroga della validità di V.I.A. non interviene e spetterà pertanto al proponente ottenere i nuovi titoli autorizzativi presso le Amministrazioni competenti prima di avviare i lavori”* ed in ragione di quanto affermato da ARPAE nella Conferenza di servizi del 12/09/2019 e ribadito nella conferenza di servizi del 30/09/2019 circa il mancato riferimento all' art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - il provvedimento di AIA assuma (o meno) anche il valore e gli effetti del titolo abilitativo edilizio (PdC) prescritto per la realizzazione dell' intervento, ciò anche in ragione dei compiti che l' Ordinamento assegna alla scrivente Amministrazione in termini di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia che si svolge sul territorio (art. 27 e ss. del TU 380/2001).

In attesa di cortese e solerte riscontro si porgono distinti saluti

IL SINDACO
Dott. Omar Mattioli
(documento firmato digitalmente)